Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti

dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

L'Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:
Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

MUNICIPIO DI CATANZARO
Relata di notifica

Il sottoscritto _____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 131169

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea del pubblico esercizio denominato "ONE SHOT" rappresentato dal sig. Lorusso Vincenzo -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 17 DEL 24/08/2018

Cod. Profilo 131169

IL DIRIGENTE

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E S.U.A.P

PREMESSO che:

1) la Questura di Catanzaro, Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, ha trasmesso a questo Settore copia del verbale del 12.01.2018, elevato a carico della società ONE SHOT s.r.l.s,. con il quale è stata contestata la violazione della norma prevista dall'art. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sanzionata dall'art., 666 C.P. 1° comma (depenalizzato ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507), avendo il sig. Lorusso Vincenzo, nato a Catanzaro il 01.08.1968, nella qualità di titolare della suddetta società: "*organizzato e fatto svolgere all'interno del suddetto locale, dunque in un luogo aperto al pubblico, un'attività di intrattenimento (cabaret e musica con dj), senza la necessaria autorizzazione, ovvero SCIA, omissis ...*")
2) il verbale è stato ritualmente notificato al sig. Lorusso Vincenzo, in data 22.02.2018;
3) il Comando Polizia Locale di Catanzaro, Sezione Polizia Commerciale, ha trasmesso a questo Settore copia del verbale n. 376 del 26.01.2018 con il quale, a seguito di ispezione del 14.01.2018 presso il medesimo pubblico esercizio denominato "ONE SHOT s.r.l.s." ubicato in via Del Mare, n. 12, si contestava al sig. Laugelli Loris Antonio, nato a Catanzaro il 28.08.1992 e ivi residente, in Viale Magna Grecia, n. 202, nella qualità di socio della medesima società, la violazione della norma di cui all'art. 69 R.D. 773/31 TULPS in rel. Art. 118 C. 2V r,d, 635/40 Reg. Es. TULPS art. 666 c. 1 e 2 C.P. – art. 19 D.lgs. n. 122/10, poiché: "*Nel locale autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande si esercitava sia all'interno che all'esterno dello stesso, attività di intrattenimento musicale a mezzo dj e consolle senza la prescritta autorizzazione, creando assembramento all'esterno*";
4) il verbale è stato notificato a mezzo raccomandata e:
   > il sig. Laugelli Loris Antonio ha provveduto al ritiro in data 01.03.2018,
   > la società ONE SHOT s.r.l.s. non ha provveduto al ritiro per cui la raccomandata è stata restituita al mittente con la dicitura "compiuta giacenza";

DATO ATTO che il Settore Cultura e Turismo:
- in riferimento al verbale di cui al punto 1), elevato dagli Agenti di P.G. della Questura, si è determinato adottando l'ordinanza n. 3 del 29.03.2018 ad oggetto: "*Cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza nel P.E. ONE SHOT di Catanzaro"* a cui si fa espresso rinvio;
- che a seguito dei chiarimenti della Polizia Locale circa la piena validità del verbale medesimo, ha adottato l'ordinanza n. 14 del 25.06.2018 ad oggetto: *Cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza nel P.E. ONE SHOT di Catanzaro*" a cui si fa espresso rinvio;

CONSIDERATO che l'art. 666, comma 3, del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507 prevede che: "*E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività e' svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni" omissis....*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81, si ha "reiterazione" quando la commissione di una violazione amministrativa si verifica nei cinque anni successivi alla precedente;

DATO ATTO che conseguentemente, nel caso in questione, trova applicazione quanto prescritto dall'art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507, avendo avuto la società ONE SHOT s.r.l.s., contestate analoghe

violazioni, per come sopra descritte, soggiacenti alla stessa norma e reiterate nell'arco dei cinque anni (art. 8-bis della L. 689/81);

DATO ATTO altresì, per come già evidenziato, che il medesimo art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507 prevede, tra l'altro: *omissis ..., nel caso di reiterazione ... omissis ... la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni omissis ...,*

CONSIDERATO che la sospensione temporanea dell'attività ai sensi e per gli effetti del citato art. 666 del c.p. nel caso in questione, trattandosi di prima reiterazione, può essere disposta per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima prevista, individuata in complessivi 3 (tre) giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato "ONE SHOT s.r.l.s., con sede in Catanzaro, Via Del Mare, n. 12 per un totale di giorni 3 (tre), decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO l'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "T.U.L.P.S.";
VISTO l'art. 666 del C.P.;
VISTO l'art. 49 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507;
VISTA la L. 689/1981;
VISTO l'art. 475 c.p.c.
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

per quanto sopra esposto

ORDINA

alla società "ONE SHOT s.r.l.s., rappresentata dal sig. Lorusso Vincenzo, la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio sito in via Del Mare, n. 12, Catanzaro, per un periodo pari a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- alla società ONE SHOT s.r.l.s. Via Del Mare, n. 12;
- al sig. Lorusso Vincenzo, nato a Catanzaro il 01.08.1968 e ivi residente in via Izzi De Falenta, n. 37/L;
- al sig. Laugelli Loris Antonio, Viale Magna Grecia, n. 202;

la trasmissione della presente ordinanza:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro - Sede Centrale;
- alla Questura di Catanzaro - Commissariato Catanzaro Lido;
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione;
- Al Settore Cultura e Turismo.